

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 181 del 14 dicembre 2021

Esami organolettici dei vini a denominazione d'origine protetta - Elenchi regionali dei tecnici ed esperti degustatori - Legge n. 238 del 12 dicembre 2016, articolo 65 - Decreto 12 marzo 2019, articolo 8 - Deliberazione della Giunta regionale n. 1142 del 01 luglio 2014 e ss.mm.ii.. Aggiornamento XIV/2021.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:

Per quanto concerne le commissioni di degustazione dei vini a denominazione di origine (D.O.), il presente decreto integra l'elenco dei tecnici degustatori, di cui alla deliberazione n. 1142 del 01 luglio 2014 e ss.mm.ii.. Con questo provvedimento si inserisce nel succitato elenco il nominativo del tecnico degustatore che ha presentato apposita domanda.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di stabilire che, giusto quanto riportato nelle premesse e tenuto conto di quanto previsto all'allegato A della deliberazione n. 1142/2014 e ss.mm.ii., il tecnico sotto riportato possiede i requisiti per svolgere l'attività nelle commissioni di degustazione che operano presso gli Organismi di controllo incaricati per le denominazioni di origine (D.O.) venete:

◆ Foresto Lorenzo;

2. di stabilire che, in relazione a quanto previsto al punto 1, l'elenco di cui all'allegato C della deliberazione n. 1142/2014 e successivi aggiornamenti è di conseguenza ulteriormente integrato con il nominativo riportato al punto 1 ed è consultabile nel sito della Regione del Veneto al seguente indirizzo:

[http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/commissioni-degustazione;](http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/commissioni-degustazione)

3. di stabilire che il presente provvedimento, al fine degli adempimenti per la certificazione dei vini a D.O. veneti, sia trasmesso all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord-Est) - Sede di Susegana (TV) e agli Organismi di controllo che operano in Veneto;
4. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
6. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel sito della Regione Veneto all'indirizzo:

[http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste.](http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste)

Alberto Zannol